



Bacheca registro elettronico

Al sito – Albo online

Al sito -Amministrazione Trasparente

Oggetto: informativa a tutto il personale docente a tempo determinato sulle modalità di fruizione delle ferie

Gentilissime e Gentilissimi,

come noto, le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

Per quanto concerne il personale docente assunto a tempo determinato, la normativa che disciplina la fruizione delle ferie ha subito numerose modifiche.

Di seguito si riporta il quadro normativo di riferimento.

- L.n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) - art. 54 Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- DL n. 95/2012 – art. 5 comma 8 dispone che le ferie devono essere obbligatoriamente fruita e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - a. decesso;
 - b. malattia e infortunio;
 - c. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - d. congedo obbligatorio per maternità o paternità.



Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Periodi di fruizione: I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- vacanze natalizie (dal 23 Dicembre al 6 Gennaio);
- vacanze pasquali (dal 17 al 22 Aprile);
- ponti e festività (2 Maggio)
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (eccetto scrutini e giornate di esami)

Ferie durante l'attività didattica:

è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Docenti con contratto fino al 31 agosto:

- non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro - e sue implicazioni per la fruizione delle ferie dei docenti a Tempo Determinato:

Una recente ordinanza della Corte di cassazione Sezione Lavoro ha chiarito che:

1. **il docente deve richiedere esplicitamente le ferie.**
2. **la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.**



Si invita – alla luce di quanto esposto, tutto il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate **e a presentare domanda.**

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

La presente comunicazione, pubblicata sulla bacheca del Registro elettronico, in Albo online e in Amministrazione Trasparente, ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessia Cicconi